



**Istituto Comprensivo
Santa Margherita Ligure**
Via Liuzzi, 4 - 16038 - S. Margherita Ligure (GE) - 018520545
www.icvgrossi.gov.it
geic80600l@istruzione.it ge80660l@pec.istruzione.it

Santa Margherita Ligure, 29 ottobre 2018

All'Albo
Al sito web dell'Istituto

CONTRATTO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE

PON - "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento - BANDO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A SUPPORTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"- CUP J54C17000100007 – CIG ZA923676B8

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 addì 29, nel mese di ottobre a S. Margherita Ligure presso l'Istituto Scolastico IC Santa Margherita Ligure, sono presenti: Il Dott. Guido Massone, Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto Scolastico IC Santa Margherita Ligure;
la Dott.ssa Davide Ferrari, in qualità di presidente dell'associazione **EchoArt** – Salita Porta Chiappe, 32 Genova

PREMESSO

che il Dirigente Scolastico ha determinato, ai sensi dell'art. 6 c. 2 lettera a). del D.Lgs 50/2016, con Decreto prot. 749 del 13 maggio 2018, di affidare secondo procedura di affidamento diretto il servizio di formazione agli studenti previsto dal modulo "Musicoterapia" del progetto "Ipazia" descritto all'interno della candidatura n. 36381 dell'IC Santa Margherita Ligure in risposta al bando PON/FSE in oggetto;
che di detta procedura è stato dato contestuale avviso pubblico sul sito web della scuola;

VISTO

che l'offerta dell'associazione EchoArt del 29 ottobre 2018 corrisponde ai requisiti richiesti

VISTO

che è stata accertata la regolarità contributiva del/i professionista/i, come stabilito dal 7° comma dell'art. 90 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Fonti

Le premesse, la lettera di invito, l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- dalla circolare autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/38449 del 29 dicembre 2017;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016)

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell'incarico

Oggetto del presente contratto è la fornitura relativa al servizio di formazione (esperto) all'interno del PON FSE 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 "Potenziamento delle Competenze di Base in Chiave Innovativa a supporto dell'Offerta Formativa"- Progetto "Ipazia": 10.8.2.2A – FSEPON-LI-2017-42, modulo "MusicoTerapia" presente sul sito web della scuola.

L'esperto, del quale l'affidatario del servizio dovrà fornire gli estremi prima dell'avvio del percorso formativo, dovrà avere le caratteristiche essenziali richieste dal progetto.

Art. 4 - Durata

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata per tutto il periodo del percorso formativo per il quale l'affidatario si impegna a fornire l'esperto.

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato in € 2.100,00 IVA inclusa, per un totale di 30 ore di servizio di formazione.

Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale verrà effettuata dall'Impresa al termine e al buon esito delle attività di formazione, secondo quanto previsto dal Decreto n. 55 del 3/4/2013 del Ministero dell'Economia e Finanze e nota MIUR n. 3359 del 17/4/2014: "Fatturazioni elettroniche".

La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e dovrà essere intestata all'Istituto Comprensivo Statale S. Margherita Ligure – C.F. 91028130101 – via Liuzzi, 4- S. Margherita Ligure (GE).

Il pagamento sarà effettuato previo ricevimento della fattura e secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo sul conto corrente dedicato indicato dall'Impresa, in ossequio agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui al successivo art. 6, indicando contestualmente le persone abilitate ad operare sullo stesso.

Alla fine del suddetto pagamento sarà acquisito il DURC. In caso di esito negativo della stessa certificazione si applicheranno le norme vigenti in materia di inadempimenti contributivi.

Il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Fondo Sociale Europeo (FSE).

L'Impresa non potrà pretendere dall'Istituto interessi o altro fino ad avvenuto accredito da parte dell'autorità di gestione del Fondo, e, comunque, entro i termini prescrittivi.

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG) **ZEE254FC0B** e il codice unico di progetto (CUP) **J54C17000100007** ;
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento".

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.

L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 9 - Inadempienze, ritardi e penalità

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 11 - Risoluzione del contratto - Recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;



Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 12 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

Art. 13 – Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Genova. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 15 – Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:

- Il Dirigente dott. Guido Massone, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l'Istituto Scolastico Istituto Comprensivo Statale S. Margherita Ligure, con sede in S. Margherita Ligure, Via Liuzzi, 4;
- l'associazione EchoArt, nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita in Genova, Salita delle Chiappe, 32

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure
DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Massone



Associazione EchoArt
Presidente
Davide Ferrari



